

**TESTO INTEGRATO IN MATERIA DI ADOZIONE DI GARANZIE DI
LIBERO ACCESSO AL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GAS
NATURALE LIQUEFATTO
(TIRG)**

Allegato A alla deliberazione 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas, così come modificato ed integrato con le deliberazioni 308/2018/R/gas, 474/2019/R/gas e 85/2020/R/gas

Parte 1
Disposizioni generali

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) e le seguenti definizioni:
- a. anno termico è il periodo che intercorre tra l'1 ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo;
 - b. Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - c. capacità di rigassificazione conferita, o capacità conferita, è la capacità di rigassificazione determinata dall'esito del conferimento della quale il singolo richiedente ha diritto di disporre secondo le modalità ed i limiti del presente provvedimento;
 - d. capacità di rigassificazione disponibile, o capacità disponibile, è la capacità di rigassificazione non conferita;
 - e. impresa di rigassificazione è l'impresa esercente il servizio di rigassificazione;
 - f. mese M-N è l'N-esimo mese precedente al mese M;
 - g. Ministero è il Ministero dello sviluppo economico;
 - h. **RTRG** è la Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per quinto periodo di regolazione 2020-2023, approvata con deliberazione 19 novembre 2019, 474/2019/R/GAS;
 - i. scostamento mensile è la differenza fra il volume di Gnl programmato in consegna per il mese M nel programma delle consegne definito nel mese M-2 e il volume di Gnl effettivamente consegnato nel mese M;
 - j. scostamento annuale è la somma dei valori positivi dello scostamento mensile estesa a ciascun mese di un anno termico;
 - k. servizio di rigassificazione è la ricezione delle navi metaniere, lo scarico, lo stoccaggio, la vaporizzazione del Gnl e la riconsegna, presso i punti nei quali il terminale è interconnesso con sistemi di trasporto, di quantità di gas naturale equivalenti in termini energetici, dedotti consumi e perdite, al Gnl preso in consegna;
 - l. servizio di rigassificazione continuativo è il servizio di rigassificazione che prevede la consegna del Gnl secondo la programmazione mensile delle consegne disciplinata all'articolo 10;
 - m. servizio di rigassificazione spot è il servizio di rigassificazione erogato con riferimento ad una singola scarica da effettuarsi in data prestabilita individuata dall'impresa di rigassificazione a seguito della programmazione mensile delle consegne disciplinata all'articolo 10;

- n. terminale di rigassificazione o terminale è l'impianto che assicura l'erogazione del servizio di rigassificazione;
 - o. terminale di rigassificazione regolato o terminale regolato è l'impianto non soggetto ad esenzione dall'accesso dei terzi ottenuta ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 239/04;
 - p. utente è l'utilizzatore del sistema gas che ha stipulato un contratto di rigassificazione.
- 1.2 Ai fini del presente provvedimento la capacità di rigassificazione è individuata con riferimento al volume di Gnl che può essere consegnato presso il terminale in un dato periodo, non superiore all'anno termico, nel rispetto dei vincoli tecnici e di gestione dello stesso, ed al massimo numero di scariche con le quali tale volume può essere consegnato.

Articolo 2

Oggetto ed ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento definisce criteri atti a garantire la libertà di accesso e di erogazione a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di rigassificazione in condizioni di normale esercizio, prevedendo obblighi a carico dei soggetti che erogano detto servizio.
- 2.2 È fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 168/06.

Parte 2

Accesso al servizio di rigassificazione

Titolo 1

Obblighi informativi in capo all'impresa di rigassificazione

Articolo 3

Obblighi informativi a beneficio degli utenti

- 3.1 L'impresa di rigassificazione pubblica, nel proprio sito internet, la seguente documentazione:
- a. descrizione generale del terminale e caratteristiche tecniche degli elementi di cui è composto con particolare riferimento alla struttura di ricezione delle navi metaniere, all'equipaggiamento di trasferimento dalla nave del Gnl, allo stoccaggio, all'impianto di vaporizzazione, ed ai punti nei quali il terminale è interconnesso con sistemi di trasporto;
 - b. capacità di rigassificazione complessiva del terminale, la capacità conferita e la capacità disponibile, con un orizzonte temporale di quindici anni, nonché i

- relativi aggiornamenti, anche nei casi di eventuali variazioni di capacità a seguito di interventi di manutenzione o di potenziamento sull'impianto di rigassificazione o sugli impianti interconnessi;
- c. modalità e procedure per l'abilitazione di navi metaniere alla scarica di Gnl presso il terminale. In particolare dovranno essere indicati i requisiti che le navi metaniere devono rispettare ai fini dell'abilitazione, le modalità ed il contenuto delle richieste che dovranno essere formulate a tal fine dagli utenti, le verifiche ed i criteri di compatibilità cui verranno sottoposte, nonché i tempi entro i quali l'impresa di rigassificazione si impegna a dare esito alle medesime richieste;
 - d. specifiche di qualità del Gnl per l'accettazione;
 - e. prestazioni di eventuali impianti del terminale per la correzione della qualità del Gnl fuori specifica e costi del relativo servizio;
 - f. indicazioni riguardanti gli adempimenti autorizzativi e doganali e relative procedure che devono essere assolti dall'utente ai fini della consegna del Gnl;
 - g. indicazione dei vincoli, norme e costi portuali rilevanti ai fini della consegna del Gnl presso il terminale;
 - h. elenco delle navi metaniere abilitate alla scarica;
 - i. modalità con le quali l'impresa di rigassificazione ripartisce i consumi di gas naturale dell'impianto e il gas di *boil-off* fra gli utenti del terminale e andamento storico degli stessi;
- 3.2 L'impresa di rigassificazione comunica all'utente interessato, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, l'esito della procedura e delle verifiche di cui al precedente comma 3.1, lettera c. In caso di esito negativo, l'impresa di rigassificazione motiva dettagliatamente le proprie conclusioni, fornendo altresì le informazioni circa le modifiche che possono essere apportate alle strutture della nave e/o del terminale per consentire l'abilitazione della nave alla scarica.
- 3.3 L'impresa di rigassificazione esercente terminali di Gnl in corso di realizzazione o potenziamento pubblica con un anticipo di almeno venti mesi rispetto alla data di inizio dell'intervallo temporale all'interno del quale la nuova capacità sarà disponibile:
- a. gli estremi di tale intervallo temporale;
 - b. la documentazione di cui al comma 3.1;
 - c. la procedura di cui al comma 5.8.

Articolo 4

Obblighi informativi a beneficio dell'Autorità

- 4.1 L'impresa di rigassificazione trasmette all'Autorità una relazione contenente le seguenti informazioni:
- a. capacità di rigassificazione dell'impianto (espressa in metri cubi di Gnl per anno e relativo numero di scariche), metodologia utilizzata per la sua determinazione e condizioni assunte;

- b. schema di funzionamento dell'impianto, con l'indicazione delle prestazioni dei suoi principali elementi in condizioni di normale esercizio.
- 4.2 La relazione di cui al comma precedente è trasmessa contestualmente alla trasmissione della procedura di cui al comma 5.9.
- 4.3 L'impresa di rigassificazione trasmette un aggiornamento della relazione di cui al comma 4.1 entro trenta giorni dal modificarsi delle informazioni ivi contenute.
- 4.4 Entro il giorno 15 di ogni mese l'impresa di rigassificazione trasmette all'Autorità i dati e le informazioni relative a:
- a. capacità di rigassificazione offerte, richieste e conferite;
 - b. consuntivo di utilizzo del terminale nel mese precedente, ed in particolare:
 - il profilo, con dettaglio giornaliero, con il quale il gas è stato riconsegnato a ciascun utente;
 - per ogni approdo effettuato, l'utente, il volume di Gnl consegnato, la data, la durata dell'ormeggio presso il pontile del terminale, la nave utilizzata;
 - gli scambi e cessioni di Gnl e di gas naturale fra utenti;
 - gli scambi di capacità di rigassificazione fra utenti e le cessioni a terzi di capacità di rigassificazione;
 - la capacità resa disponibile dagli utenti all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi;
 - il programma delle consegne del Gnl di cui all'articolo 10.
- 4.5 I soggetti tengono a disposizione dell'Autorità per una durata di cinque anni copia dei contratti di importazione di Gnl, e li trasmettono all'Autorità previa eventuale richiesta degli uffici.

Titolo 2

Conferimento di capacità di rigassificazione

Articolo 5

Conferimento per il servizio di rigassificazione continuativo per periodi pari o superiori all'anno termico

- 5.1 Il presente articolo disciplina il conferimento per il servizio di rigassificazione continuativo della capacità di rigassificazione disponibile, o resa disponibile dagli utenti ai sensi del comma 8.2 e dell'articolo 14, presso i terminali regolati per periodi pari o superiori all'anno termico.
- 5.2 La capacità di rigassificazione è offerta e conferita relativamente ai quindici anni successivi a quello di conferimento:
- a. per periodi di un anno termico con effetto dall'1 ottobre del medesimo anno;
 - b. oltre il secondo anno termico anche per periodi pluriennali individuati sulla base di procedure contenute nei codici di rigassificazione ai sensi del successivo comma 5.7.

- 5.3 L'impresa di rigassificazione definisce nel proprio codice di rigassificazione le modalità con le quali è determinato il numero massimo di scariche corrispondente al volume di Gnl oggetto di conferimento.
- 5.4 Le imprese di rigassificazione conferiscono la capacità disponibile in ciascun periodo tramite procedure concorsuali trasparenti e non discriminatorie, disciplinate nel codice di rigassificazione in coerenza con i criteri definiti al presente articolo. Tali procedure si svolgono con cadenza annuale nel mese di luglio.
- 5.5 Ai fini della partecipazione alle procedure di conferimento il soggetto interessato:
- attesta la disponibilità di navi metaniere omologate per la scarica al terminale presso il quale si richiede il conferimento di capacità di rigassificazione, ovvero
 - contiene l'impegno a consegnare il Gnl mediante navi compatibili con le specifiche del terminale stesso da far autorizzare secondo le procedure previste e definite dal terminale, così assumendo il rischio del mancato buon fine delle procedure di autorizzazione.
- 5.6 La capacità è conferita per ciascun periodo ad un prezzo e per una quantità determinata mediante il meccanismo di negoziazione ad asta aperta ascendente, secondo il modello descritto all'articolo 17 del Regolamento UE n. 459/2017. Per ciascuna procedura è definito un prezzo di riserva in conformità ai criteri stabiliti dall'Autorità con successivo provvedimento, in coerenza con quanto previsto al successivo articolo 7.
- 5.7 Le imprese di rigassificazione, nell'ambito di modifica dei propri codici, predispongono e trasmettono all'Autorità proposte coerenti con lo sviluppo di progetti di importazione di lungo periodo con l'allocazione di capacità di rigassificazione per periodi pluriennali oltre il secondo anno successivo a quello di conferimento.
- 5.8 L'impresa di rigassificazione esercente capacità di rigassificazione di nuova realizzazione, con un anticipo di almeno ventitré mesi rispetto alla data di inizio dell'intervallo temporale all'interno del quale la nuova capacità entrerà in esercizio, trasmette all'Autorità, per la verifica di cui al successivo comma, una procedura applicativa che disciplini il primo conferimento di detta capacità e definisca in particolare:
- modalità e termine per la richiesta di capacità; tale termine dovrà seguire di almeno sei mesi la data di pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 3, comma 3;
 - termine di conclusione del conferimento; tale termine deve essere anteriore di almeno dodici mesi rispetto alla data di inizio dell'intervallo temporale all'interno del quale la nuova capacità entrerà in esercizio;
 - modalità e limiti con i quali l'impresa di rigassificazione aggiorna l'intervallo temporale all'interno del quale la nuova capacità entrerà in esercizio e ne informa i richiedenti;
 - modalità con le quali è gestita la fase di avviamento della nuova capacità e durata del periodo di avviamento.

- 5.9 Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della procedura di cui al precedente comma 5.8, l'Autorità verifica che le disposizioni ivi contenute non contrastino con l'esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni, la trasparenza e la massima partecipazione alle procedure di conferimento della capacità, e comunica all'impresa di rigassificazione interessata, entro il medesimo termine, l'eventuale esito negativo della verifica e le necessarie modifiche di dette disposizioni. Qualora l'Autorità non si pronunci entro tale termine, la procedura si intende positivamente verificata.
- 5.10 L'impresa di rigassificazione comunica all'Autorità l'esito della procedura di cui ai commi precedenti entro 7 giorni dal suo completamento.
- 5.11 Per la gestione delle procedure di conferimento di cui al presente articolo e al successivo articolo 6 le imprese di rigassificazione possono accedere ai servizi offerti dal Gestore dei mercati energetici. In tal caso, il medesimo Gestore dei mercati energetici definisce, con il supporto delle imprese di rigassificazione, una proposta di gestione di tali servizi da sottoporre all'approvazione dell'Autorità. Le imprese di rigassificazione che accedono ai predetti servizi, possono altresì avvalersi del GME ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'impresa maggiore di trasporto dei dati e delle informazioni relative alle procedure di conferimento nella disponibilità del GME stesso, ai fini della loro raccolta del database dei dati fondamentali in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3.6 della deliberazione 308/2017/R/gas.
- 5.12 Le procedure per il conferimento della capacità di cui al presente articolo prevedono il conferimento prioritario della capacità di rigassificazione che risulta disponibile rispetto a quella resa disponibile da un utente ai sensi del successivo comma 8.2 e dell'articolo 14.

Articolo 6

Conferimento di capacità in corso di anno termico

- 6.1 L'impresa di rigassificazione nel corso dell'anno termico conferisce per il servizio di rigassificazione continuativo la capacità di rigassificazione che risulta disponibile, o che è resa disponibile per l'anno termico in corso da un utente ai sensi del successivo comma 8.2 e dell'articolo 14.
- 6.2 L'impresa di rigassificazione conferisce per il servizio *spot* la capacità di rigassificazione che risulta disponibile nel mese M a seguito della definizione nel mese M-1 del programma delle consegne del Gnl di cui all'articolo 10.
- 6.3 L'impresa di rigassificazione conferisce le capacità di cui ai commi 6.1 e 6.2 secondo procedure concorsuali trasparenti e non discriminatorie.
- 6.4 La capacità di rigassificazione per periodi di durata inferiore all'anno è offerta, separatamente per ciascuna ricarica disponibile, ed assegnata al prezzo dell'offerta di acquisto più alta tra quelle presentate, ove superiore al prezzo di riserva come definito all'articolo 7.
- 6.5 Alle procedure per il conferimento della capacità di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 5.12.

- 6.6 Successivamente all'esecuzione dell'ultima procedura concorsuale utile per il conferimento della capacità, la capacità eventualmente ancora disponibile è conferita al soggetto che per primo ne faccia richiesta.
- 6.7 La capacità di cui al precedente comma 6.6 è conferita ad un prezzo definito dall'Autorità tenendo conto dei criteri adottati per la formazione del prezzo di riserva per il conferimento di breve periodo.

Articolo 7

Definizione dei prezzi di riserva

- 7.1 I prezzi di riserva per il conferimento delle capacità di cui agli articoli 5 e 6 sono definiti:
- sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità, con successivo provvedimento, nei casi in cui il fattore di copertura dei ricavi (FC_t^L), di cui all'articolo 17 dell'RTRG, calcolato al momento della procedura concorsuale con riferimento all'anno t cui si riferisce l'offerta di capacità, sulla base dei ricavi derivanti dal conferimento di capacità già allocata per l'anno t , è maggiore di zero;
 - dall'impresa di rigassificazione nei casi in cui il fattore di copertura dei ricavi (FC_t^L) calcolato come previsto al punto precedente risulti nullo;
 - dall'utente della capacità non oggetto di esenzione dalla disciplina che prevede l'accesso dei terzi che la rende disponibile ai sensi del successivo comma 8.2 e dell'articolo 14.
- 7.2 In esito alla procedura concorsuale, qualora la capacità rilasciata ai sensi dell'articolo 14 o ai sensi del comma 8.2 sia stata conferita a terzi, l'utente che l'ha resa disponibile riceve i proventi derivanti dalla cessione, fermo restando l'obbligo di versare all'impresa di rigassificazione il corrispettivo dovuto per il conferimento originario della capacità.
- 7.3 L'Autorità comunica alle imprese di rigassificazione, una volta definiti, i criteri di calcolo dei prezzi di riserva di cui al comma 7.1, lettera a), con l'obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza se non diversamente disposto.
- 7.4 I criteri di definizione dei prezzi di riserva di cui al comma 7.1, lettera a), sono adottati tenendo conto:
- dell'estensione temporale del conferimento;
 - delle grandezze tariffarie, in particolare del corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl, espresso in euro/metro cubo di Gnl liquido/anno, di cui all'articolo 22 della RTRG;
 - dei prezzi del gas e del GNL;
 - dei costi del servizio di rigassificazione in altri terminali europei;
 - dei costi a carico dell'utente relativi all'applicazione delle componenti tariffarie variabili e fisse associate ai servizi di rigassificazione e trasporto;
 - della possibilità di offrire la medesima capacità in aste successive in caso di mancato conferimento.
- 7.5 Entro l'1 giugno di ciascun anno le imprese di rigassificazione pubblicano i criteri di definizione del prezzo di riserva per l'allocazione della capacità di

rigassificazione per periodi pari o superiori all'anno, nell'ambito delle successive procedure di conferimento di cui all'articolo 5.

Articolo 8

Messa a disposizione della capacità conferita e transazioni di capacità di rigassificazione

- 8.1 L'impresa di rigassificazione consente lo scambio di capacità di rigassificazione fra utenti e la cessione a terzi, da parte degli utenti, della capacità di rigassificazione loro conferita secondo modalità definite nel codice di rigassificazione.
- 8.2 L'impresa di rigassificazione definisce nel codice di rigassificazione le modalità con le quali gli utenti rendono disponibile per il conferimento a terzi la capacità loro conferita.
- 8.3 L'utente conserva i diritti e gli obblighi connessi con il contratto di rigassificazione relativamente alla capacità resa disponibile ai sensi del comma precedente nella misura in cui la capacità non sia stata conferita a terzi, fatto salvo quanto previsto al comma 7.2.
- 8.4 Nel caso in cui l'utente renda disponibile ai sensi del comma 8.2, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 5, la capacità di rigassificazione di cui dispone, sono conseguentemente rimodulate le capacità di trasporto in misura pari al *send out* corrispondente alla capacità di rigassificazione rilasciata.
- 8.5 È consentita all'utente la revoca della messa a disposizione della capacità nella misura in cui la stessa non sia stata conferita, in ogni momento, purché al di fuori degli archi temporali compresi:
 - a. tra il momento di pubblicazione, da parte dell'impresa di rigassificazione, delle capacità oggetto di conferimento e la conclusione della procedura di conferimento, relativamente alla capacità per il servizio di rigassificazione continuativo; e
 - b. tra il momento di pubblicazione, da parte dell'impresa di rigassificazione, delle capacità oggetto di conferimento ed il termine di cui al comma 6.6, relativamente alla capacità per il servizio spot.

Articolo 9

Garanzia finanziaria

- 9.1 L'impresa di rigassificazione può richiedere all'utente e al soggetto che diventa titolare di capacità a seguito di cessione il rilascio di una garanzia finanziaria, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di rigassificazione e dalla conseguente erogazione del servizio, nel rispetto del principio di non discriminazione e trasparenza. Le predette obbligazioni comprendono il riconoscimento dei costi di trasporto ai sensi del comma 13.4.
- 9.2 La predetta garanzia è presentata dai soggetti che prendono parte alla procedura concorsuale per il conferimento della capacità, prima della sua conclusione.

- 9.3 L'importo della garanzia finanziaria di cui al precedente comma 9.2 è determinato in funzione del corrispettivo offerto, della durata del servizio, delle tempistiche di risoluzione del contratto in caso di inadempienza e delle tempistiche di offerta delle capacità che si rendono conseguentemente disponibili.
- 9.4 L'impresa di rigassificazione ha facoltà di proporre all'Autorità, ai fini della sua approvazione, la richiesta di strumenti alternativi di garanzia, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 9.1.

Parte 3

Erogazione del servizio di rigassificazione

Titolo 1

Condizioni minime per l'esecuzione dei contratti

Articolo 10

Programmazione delle consegne del Gnl

- 10.1 L'impresa di rigassificazione stabilisce, ogni mese per il trimestre successivo, il programma delle consegne del Gnl sulla base delle proposte di programma presentate dagli utenti.
- 10.2 Il programma delle consegne del Gnl contiene il dettaglio, per ciascun mese del trimestre, del numero di scariche per utente ed il relativo volume di Gnl previsto in scarica, nonché la data prevista per ogni scarica relativamente al primo mese del trimestre.
- 10.3 Il termine per la definizione del programma è fissato nel codice di rigassificazione, in ogni caso non oltre il quarto giorno lavorativo precedente alla fine di ciascun mese.
- 10.4 L'impresa di rigassificazione definisce nel codice di rigassificazione, nel rispetto dei criteri di imparzialità e non discriminazione:
- le modalità ed i vincoli con i quali gli utenti redigono le proprie proposte di programma;
 - le modalità con le quali stabilisce il programma delle consegne del Gnl nel caso in cui non possa soddisfare tutte le proposte di programma presentate. Tali modalità tengono conto dell'esigenza di privilegiare la regolarità delle consegne da parte di ciascun utente e di massimizzare l'utilizzo del terminale, nel rispetto del criterio di non discriminazione degli utenti.

Articolo 11

Programmazione della rigassificazione

- 11.1 L'impresa di rigassificazione definisce, sulla base del programma delle consegne di Gnl, il programma di rigassificazione con l'orizzonte temporale di un mese.

- 11.2 Il programma di rigassificazione indica con dettaglio giornaliero e per singolo utente il gas naturale che è previsto in riconsegna. Esso è aggiornato all'effettivo andamento delle consegne di Gnl da parte degli utenti, nonché all'effettiva operatività del terminale.
- 11.3 L'impresa di rigassificazione comunica tempestivamente a ciascun utente, nelle parti che lo riguardano, il programma di rigassificazione e i suoi aggiornamenti.
- 11.4 L'impresa di rigassificazione definisce nel proprio codice di rigassificazione le modalità con le quali determina ed aggiorna il programma di rigassificazione nel rispetto dei criteri di trasparenza e non discriminazione e tenendo conto dell'esigenza di riconsegnare il gas naturale con un profilo quanto più regolare possibile nel corso del mese, salvo diversa richiesta degli utenti in presenza di flessibilità operative nella riconsegna.
- 11.5 L'impresa di rigassificazione definisce nel proprio codice di rigassificazione le modalità di gestione dei casi di modifica dei programmi di riconsegna non richiesta dagli utenti. In particolare le imprese di rigassificazione definiscono:
- a) i flussi informativi con gli utenti;
 - b) l'anticipo, non inferiore a due giorni, con il quale tale modifica deve essere comunicata;
 - c) i casi in cui, le modifiche della programmazione effettuate oltre il termine di cui alla precedente lettera b), danno luogo a mancata prestazione e di conseguenza all'applicazione di misure compensative, anche di natura economica, nei confronti degli utenti il cui programma di riconsegna del Gnl non è stato rispettato.

Articolo 12

Servizi di flessibilità per la riconsegna del Gnl

- 12.1 Le imprese di rigassificazione offrono servizi per la flessibilità che consentono ai propri utenti di:
- a. modificare su richiesta il proprio programma di rigassificazione con tempistiche che siano compatibili con le negoziazioni nell'ambito dei mercati del gas;
 - b. mantenere il GNL precedentemente consegnato negli stoccaggi del terminale.
- 12.2 I servizi per la flessibilità sono offerti sulla base di corrispettivi definiti su proposta delle imprese di rigassificazione e approvati dall'Autorità, tenendo conto della stima dei costi incrementali associati alla disponibilità e all'erogazione del servizio, come dettagliati nella relazione di cui al successivo comma 12.4, nonché del costo della capacità di rigassificazione e della connessa capacità di trasporto la cui disponibilità o mancato utilizzo consente l'offerta e l'erogazione del servizio.
- 12.3 I ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente comma 12.2 sono destinati:
- i. a copertura dei costi incrementali, sino al raggiungimento di un importo massimo il cui valore è proposto dall'impresa di rigassificazione e approvato dall'Autorità;

- ii. per la quota eccedente l'importo di cui al precedente punto i.:
 - (i) con riferimento ai terminali che non beneficiano del fattore di copertura dei ricavi di cui al Titolo III della RTRG, alla copertura dei ricavi riconosciuti per il servizio di rigassificazione relativi alle capacità non conferite;
 - (ii) con riferimento ai terminali che beneficiano del fattore di copertura dei ricavi di cui al Titolo III della RTRG, per il 40% alla copertura dei ricavi riconosciuti per il servizio di rigassificazione relativi alle capacità non conferite e ai ricavi non soggetti a copertura, per il 60% nell'ambito dei ricavi effettivi dell'impresa di cui al comma 17.4 della RTRG;
 - iii. per la quota eccedente gli importi di cui ai precedenti punti i. e ii., agli utenti del servizio di rigassificazione pro quota in base alla capacità di rigassificazione loro conferita e non utilizzata;
- 12.4 Le imprese di rigassificazione trasmettono all'Autorità una relazione tecnica che indichi una stima degli eventuali costi incrementali da sostenere ai fini dell'offerta del servizio di flessibilità e, ove necessario, la descrizione dei vincoli tecnici in base ai quali è stata formulata la proposta.
- 12.5 Le imprese di rigassificazione trasmettono all'Autorità:
- a. almeno su base semestrale, un rendiconto degli eventuali costi incrementali sostenuti per l'offerta del servizio;
 - b. su base mensile, con riferimento al periodo a partire dal quale è erogato il servizio un rendiconto delle prestazioni di flessibilità offerte e utilizzate dagli utenti e dei relativi ricavi.

Articolo 13

Obblighi relativi alla riconsegna del gas

- 13.1 Le imprese di rigassificazione, secondo procedure stabilite nel codice di rete, ai sensi dei commi 15.6 e 15.7 della deliberazione n. 137/02 consegnano i quantitativi di gas, oggetto del servizio di rigassificazione e dei quali sono titolari i propri utenti, all'impresa maggiore di trasporto, che li prende in consegna ai fini della riconsegna ai medesimi utenti nell'ambito del servizio di trasporto.
- 13.2 Ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al comma precedente:
- a) le imprese di rigassificazione richiedono, secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 137/02, la capacità di trasporto funzionale all'erogazione dei propri servizi determinata, fermi restando i conferimenti di cui alla deliberazione n. 168/06 e della deliberazione ARG/gas 2/10, in misura pari alla quota del *send out* massimo (definito al comma 1.1, lettera o, della deliberazione ARG/gas 2/10) corrispondente al rapporto fra la capacità di rigassificazione conferita agli utenti e la capacità di rigassificazione del terminale;
 - b) fatto salvo quanto previsto al comma 13.6, gli utenti del servizio di rigassificazione devono essere anche utenti dell'impresa maggiore di trasporto.

- 13.3 Con il conferimento della capacità di trasporto all'impresa di rigassificazione, quest'ultima diviene, sulla base delle indicazioni ricevute dai propri utenti, responsabile degli adempimenti che discendono dal relativo contratto di trasporto, funzionali all'immissione di gas naturale nella titolarità dei propri utenti presso il punto di entrata della rete nazionale dei gasdotti interconnesso con il terminale di rigassificazione. Gli adempimenti comprendono la programmazione dei quantitativi immessi nella titolarità di ciascun utente presso il predetto punto e il rispetto dei parametri di qualità e pressione.
- 13.4 Ai fini della copertura dei costi di trasporto associati al punto di entrata interconnesso il terminale di rigassificazione, l'impresa di rigassificazione applica ad ogni utente:
- a) un corrispettivo pari al corrispettivo unitario di capacità relativo al punto di entrata moltiplicato per la quota del *send out* massimo corrispondente al rapporto fra la capacità di rigassificazione conferita all'utente e la capacità di rigassificazione del terminale, ovvero se superiore per la quota di capacità di trasporto conferita ai sensi della deliberazione n. 168/06 e della deliberazione ARG/gas 2/10 per l'erogazione del servizio di rigassificazione al medesimo utente;
 - b) il corrispettivo variabile di trasporto nonché la quota percentuale a copertura del gas di autoconsumo di cui al comma 9.1 della RTTG approvata con la deliberazione 3 agosto 2017, 575/2017/R/gas.
- 13.5 Le modalità applicative delle previsioni di cui ai precedenti commi 13.2 lettera a) e 13.4 sono disciplinate nell'ambito del codice di rigassificazione e prevedono le modalità con le quali sono attribuiti i costi di trasporto agli utenti nei casi di cessioni e trasferimenti di capacità assicurando, in tali casi, l'invarianza dei corrispettivi di trasporto complessivamente applicati.
- 13.6 L'impresa di rigassificazione consente all'utente di indicare uno o più utenti del servizio di trasporto cui ripartire, secondo regole definite nel codice di rigassificazione, i quantitativi di gas di competenza ai fini della consegna all'impresa di trasporto ai sensi del comma 13.1. Ove l'utente della rigassificazione eserciti tale facoltà per gli interi quantitativi di competenza, al medesimo utente non si applicano le previsioni di cui al comma 13.2, lettera b).

Articolo 14

Disposizioni in caso di mancato utilizzo della capacità conferita

- 14.1 Qualora, relativamente ad un utente del servizio continuativo e ad un anno termico A, risultasse $V_{cons} < 0,90 \cdot V_{prio}$, il medesimo utente, per ciascun anno termico per il quale egli risulta titolare di capacità conferita ai sensi dell'articolo 5 rende disponibile all'impresa di rigassificazione, per il conferimento a terzi ai sensi del comma 14.3, la seguente capacità:
- a. volume pari a $V_{prio} - V_{cons}$;

b. numero di scariche pari alla parte intera di
$$Y = \frac{V_{prio} - V_{cons}}{V_{conf}} \cdot N_{conf} ;$$

ove:

V_{cons} è il volume di Gnl cumulativamente consegnato dall'utente nell'anno termico A, e determinato tenendo conto di quanto stabilito ai successivi commi 14.2 e 14.4;

V_{prio} è il volume di Gnl conferito al medesimo utente per l'anno termico A, ai sensi dell'articolo 5;

V_{conf} è il volume di Gnl complessivamente conferito all'utente per l'anno termico A;

N_{conf} è il numero di scariche complessivamente conferite all'utente per l'anno termico A.

- 14.2 Il volume V_{cons} di cui al comma 14.1 include il volume di Gnl che l'utente non ha consegnato presso il terminale per effetto di eventi che abbiano dato luogo a dichiarazioni di forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione o rigassificazione, conformi a criteri e procedure uniformi, fissate nel codice di rigassificazione. A tal fine l'utente interessato è tenuto a segnalare tempestivamente all'impresa di rigassificazione tale evento, comunicando l'entità prevista della riduzione delle consegne di Gnl, la durata prevista, nonché le azioni messe in atto per limitarne gli effetti sulle consegne di Gnl e per rendere disponibili ad altri utenti la capacità di rigassificazione che risulterebbe inutilizzata.
- 14.3 L'impresa di rigassificazione, entro l'1 novembre successivo all'anno termico A, verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 14.1 e, in caso di esito positivo della predetta verifica, ne dà comunicazione all'utente interessato ed all'Autorità indicando la capacità che l'utente medesimo è tenuto a rendere disponibile per il conferimento a terzi. È fatta comunque salva la facoltà degli utenti interessati di presentare reclamo all'Autorità ai sensi della deliberazione 188/2012/E/COM. L'utente conserva i diritti e gli obblighi connessi con il contratto relativo alla capacità nella misura in cui la capacità non sia conferita a terzi.
- 14.4 Il volume V_{cons} di cui al comma 14.1 include il volume di Gnl, oggetto della capacità resa disponibile dall'utente all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi:
- a. per il mese M, anche se non conferita purché offerta ad un prezzo di riserva definito dall'utente ai sensi del comma 7.1 non superiore corrispettivo dovuto dal medesimo utente, entro il termine, stabilito nei codici di rigassificazione, che ne consenta il conferimento in tempo utile per la presentazione nel mese M-1 del relativo programma delle consegne;
 - b. successivamente al termine di cui al precedente alinea, nella misura in cui sia conferita a terzi.
- 14.5 Il prezzo di riserva definito dall'utente ai sensi del comma 7.1 in relazione alla capacità resa disponibile ai sensi del comma 14.1 non può essere superiore al corrispettivo dovuto dal medesimo utente per la stessa capacità.

Articolo 15

Corrispettivi per inosservanza della programmazione delle consegne di Gnl

- 15.1 Qualora lo scostamento annuale di un utente risulti superiore al 10% della somma *S* dei volumi di Gnl programmati in consegna per ciascun mese *M* dell'anno termico nel programma delle consegne definito il mese *M-1*, l'impresa di rigassificazione applica un corrispettivo pari a 4,5 euro/mc moltiplicato per la differenza fra lo scostamento annuale e il 10% della somma *S*.
- 15.2 L'impresa di rigassificazione definisce nel codice di rigassificazione i corrispettivi e gli indennizzi dovuti dagli utenti nei casi di inosservanza del programma mensile delle consegne del Gnl definito il mese *M-1*, commisurati alla corrispondente riduzione dell'efficienza del servizio in relazione ai vincoli gestionali del terminale.

Titolo 2

Tutela dei contraenti

Articolo 16

Coordinamento fra imprese di rigassificazione e imprese di trasporto

- 16.1 L'impresa di rigassificazione sottoscrive accordi con le imprese di trasporto, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle attività di rigassificazione e di trasporto.